

INFORMATIVA SULLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA VALSABBINA S.C.p.A.

Sede Legale: Vestone (BS) – Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia – REA n. 9187 – Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988

www.lavalsabbina.it info@lavalsabbina.it

Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 – Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'ambito di applicazione della Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) è definito dal [Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 giugno 2012, n. 644](#) avente ad oggetto la "Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti" in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo Unico Bancario.

Nel dettaglio l'articolo 4 del predetto Decreto prevede che agli sconfinamenti definiti nell'articolo 2 dello stesso documento e nello specifico:

- b) agli sconfinamenti nei contratti di conto corrente in assenza di apertura di credito;
- c) agli sconfinamenti qualora vi sia un contratto di apertura di credito regolata in conto corrente;
- d) agli sconfinamenti a valere su conti di pagamento, concessi conformemente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 114-octies, comma 1, lettera a), del TUB, con l'esclusione degli affidamenti a valere su carte di credito;
- e) agli sconfinamenti a valere su carte di credito;

possono essere applicati esclusivamente i seguenti oneri a carico del cliente:

- a) una commissione di istruttoria veloce;
- b) un tasso di interesse sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.

Inoltre il Decreto prevede che la Commissione di Istruttoria Veloce applicabile dagli Istituti di Credito debba avere le seguenti caratteristiche:

- a) determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- b) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, secondo quanto previsto dal comma 4;
- c) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione;
- d) è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata precisando inoltre che, se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicabili né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto.

Inoltre la CIV non è dovuta quando:

- a) nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
 - i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
 - ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;

Tale esenzione, c.d. franchigia, è valevole una volta per ciascuno dei quattro trimestri bancari di cui si compone l'anno solare;

b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario.

CRITERI APPLICATIVI

La Banca svolge un istruttoria veloce per valutare il rischio di credito eventualmente assunto in caso di delibera positiva di un movimento sconfinante.

Solo nel caso in cui tale analisi abbia portato ad un esito positivo, la Banca procederà ad addebitare il movimento sconfinante nonostante la momentanea assenza di disponibilità.

Tale decisione è ad insindacabile giudizio della Banca valutante in considerazione dell'analisi condotta di cui sopra.

L'eventuale addebito del movimento sconfinante, in ottemperanza al D.M. 644, determina l'applicazione di una commissione di istruttoria veloce qualora:

- gli addebiti determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione;
- vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata precisando inoltre che, se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicabili né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto.

La CIV non è invece dovuta quando:

- nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
 - a) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
 - b) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;

Tale esenzione, c.d. franchigia, è valevole una volta per ciascuno dei quattro trimestri bancari di cui si compone l'anno solare;

- lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario.

La CIV viene addebitata, ove dovuta, in fase di liquidazione periodica delle spese di conto corrente (pertanto con cadenza trimestrale) o contestualmente all'estinzione del rapporto.

La commissione eventualmente applicata viene rendicontata alla clientela interessata nelle seguenti modalità:

- apposita sezione dell'estratto conto scalare periodico o di estinzione;
- apposita comunicazione di rendicontazione della CIV, con cadenza trimestrale o contestualmente all'estinzione del rapporto, nella quale è possibile riscontrare:
 - o Numero degli eventi CIV;
 - o Importo CIV addebitato;
 - o Dettaglio delle variazioni di saldo disponibile con riferimento alla rispettiva data di variazione.

ENTITA' DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)

CONSUMATORE:

Commissione giornaliera pari ad euro 17,00 applicata al verificarsi, nella giornata, di addebiti in eccedenza rispetto al saldo di conto corrente non affidato o in relazione al limite degli affidamenti concessi nonché al verificarsi di incrementi dell'ammontare dello sconfinamento. Non verrà applicata nel caso di sconfini uguali o inferiori ad euro 500,00 in assenza di affidamento o oltre il limite di fido, per un solo periodo per ciascun trimestre, non superiore alla durata di 7 giorni consecutivi. L'importo massimo addebitabile è di euro 500 al trimestre.

NON CONSUMATORE:

Commissione giornaliera pari ad euro 35,00 applicata al verificarsi, nella giornata, di addebiti in eccedenza rispetto al saldo di conto corrente non affidato o in relazione al limite degli affidamenti concessi nonché al verificarsi di incrementi dell'ammontare dello sconfinamento. L'importo massimo addebitabile è di euro 1.000 al trimestre.

RECLAMI

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può:

a) presentare un reclamo scritto alla Banca con invio all'Ufficio Reclami della Banca Valsabbina - via XXV Aprile 8 - 25121 Brescia (posta elettronica: – posta elettronica certificata: ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento; se il Cliente non è soddisfatto o non ha risposta entro 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.

In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli, se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al precedente secondo comma del presente articolo, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente secondo comma lettera a) del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui al precedente secondo comma lettera b) del presente articolo; resta inteso che le parti possano concordare, anche successivamente alla conclusione del Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Il Cliente prende atto:

(I) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa,

(II) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it,

(III) che le parti restano comunque libere di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.